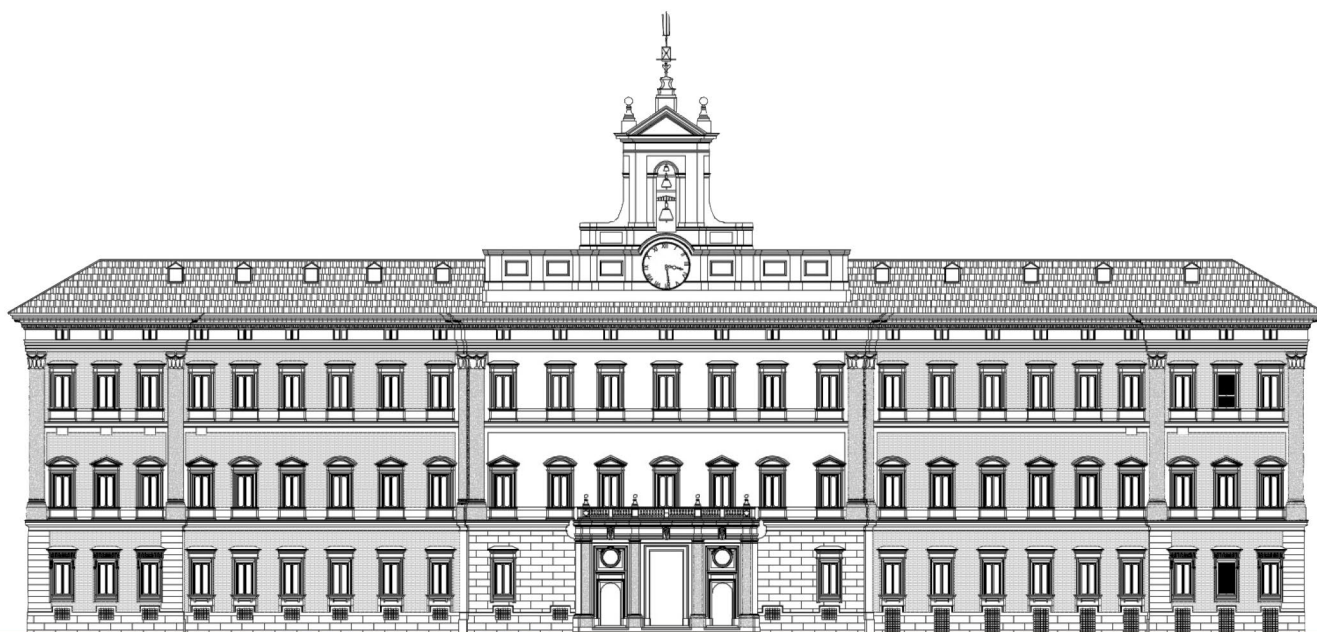




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2593

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024

(Approvato dal Senato – A.S. 1520)

N. 373 – 17 ottobre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2593

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica
dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23
dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a
Berna il 6 giugno 2024

(Approvato dal Senato A.S. 1520)

N. 373 – 17 ottobre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE	- 4 -
ARTICOLI I E II DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA	- 5 -
DEFINIZIONE DI LAVORATORE FRONTALIERE	- 5 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2593
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (Lega)
Commissione competente:	III (Esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato (AS 1520), ha per oggetto la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Il provvedimento presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile.

Si ricorda che la 5ª Commissione del Senato, in data 24 giugno 2025, ha reso sul provvedimento parere non ostativo¹.

Alla Camera, il disegno di legge di ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri). Esso è costituito da 4 articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

Il Protocollo di modifica, di cui si dispone la ratifica, si compone di 2 articoli.

Si ricorda che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, è stato ratificato dalla legge n. 83 del 2023. L'articolo 14, comma 1, della legge di ratifica ha valutato gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 (Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani) e 8 (Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri) della legge in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 403 del 24 giugno 2025.

euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e gli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3 (Risorse finanziarie per i comuni di frontiera), e 11 (Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche), pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045².

Si esaminano di seguito le norme del disegno di legge di ratifica e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Le norme recano l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024 (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e stabiliscono la data di entrata in vigore del presente disegno di legge (articolo 4). Inoltre, prevedono che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

La relazione tecnica non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, una clausola di invarianza

² Cfr. Dossier del Servizio del Bilancio alla Camera n. 49 del 29 marzo 2023.

finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché la data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3, ai commi 1 e 2, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLI I e II del Protocollo di modifica

Definizione di lavoratore frontaliere

Le norme sostituiscono il punto 2 del Protocollo aggiuntivo integrando la definizione di "lavoratore frontaliere" e provvedendo contestualmente all'abrogazione del suddetto punto 2.

La novella, integra la definizione di "lavoratore frontaliere" di cui all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo in questione. In primo luogo, viene consentito, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, a un lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite (articolo I, *cpv.* 2.1).

La disposizione ripropone integralmente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, di cui si dispone l'abrogazione. Viene altresì introdotto il punto 2.2 prevedendo che il lavoratore frontaliere possa svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio. Non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3

dell'Accordo³, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro (articolo I, *cpv.* 2.2).

Si ricorda che l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 83 del 2023, che ha ratificato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ha previsto che, con efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023, nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge n. 386 del 1975, si considerino effettuati nell'altro Stato.

In proposito, la RT ha affermato che l'intervento lascia immutato il vigente trattamento fiscale, ossia il versamento delle imposte in Svizzera, con la conseguente corresponsione dei ristorni a favore dell'Italia, senza determinare effetti finanziari.

Successivamente, l'articolo 24, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha previsto che dette disposizioni si applicassero fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che, alla data del 31 marzo 2022, svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

In proposito, la RT ha affermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 97, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) prevede, nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, per i suddetti lavoratori frontalieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo, quanto poi disposto dall'articolo I, *cpv.* punto 2.2, come introdotto dal provvedimento in esame, e sopra descritto.

La relativa RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 (articolo II, punto 1).

³ L'articolo 3 dell'Accordo prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente siano imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta.

La relazione illustrativa riferita all'AS 1520 precisa che l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al Protocollo di modifica, vale a dire prima della ratifica ed entrata in vigore dello stesso, risponde alla normativa vigente che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale, segnatamente, l'articolo 1, comma 97, della legge n. 207 del 2024.

Il Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari (articolo II, punto 2).

La relazione tecnica afferma che l'Articolo I del Protocollo, composto da due punti, riguarda l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020, che viene sostituito da una disposizione modificativa.

La prima parte della suddetta disposizione, punto 2. 1, riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo: in linea di principio viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale punto 2.1 ricalca il predetto punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020, e non produce pertanto alcuna innovazione.

La seconda parte della disposizione, punto 2.2, consente a tutti i lavoratori frontalieri – come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 del medesimo Accordo - di poter svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020. Di conseguenza, il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando pertanto valide ed immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica (legge n. 83 del 2023) dell'Accordo frontalieri del 2020.

Tanto premesso, il provvedimento è correlato dalla clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

La modifica al protocollo ripropone, in primo luogo, quanto già disposto nel Protocollo attualmente in vigore circa la facoltà, per il lavoratore frontaliere, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, fino a

un massimo di 45 giorni in un anno civile. Ciò stante, considerato che, come sopra specificato, la disposizione è già presente nell'ordinamento giuridico vigente, non si formulano osservazioni.

La novella rende altresì permanente quanto attualmente previsto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo, dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025); tale disposizione consente al lavoratore frontaliere di svolgere fino a un massimo del 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente nel corso di un anno civile in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. Tale attività è comunque considerata, ai fini dell'imposizione fiscale, svolta nell'altro Stato contraente presso il suddetto datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo II del Protocollo di modifica in esame, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La RT afferma – riproponendo sostanzialmente quanto esposto relativamente all'articolo 1, comma 97, della legge di bilancio 2025 – che il trattamento fiscale della remunerazione del lavoratore frontaliere non subirà alcuna modifica derivante dallo svolgimento del 25 per cento in modalità di telelavoro, restando pertanto valide ed immutate le quantificazioni a suo tempo effettuate in sede di legge di ratifica (legge n. 83 del 2023) dell'Accordo frontalieri del 2020.

Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Si ricorda, per altro, che la materia del telelavoro nell'ambito dei rapporti frontalieri è stata disciplinata - sia pure con talune differenze rispetto al caso della Confederazione svizzera ora in esame - anche con riferimento al Principato di Monaco (legge n. 35 del 2024 avente ad oggetto l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982). La ratifica di detto Accordo è stata considerata finanziariamente neutra. A tal proposito, il Governo ha affermato durante l'esame presso la Camera dei deputati dell'A.C. 1259, da cui è originata la citata legge, che "gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica"⁴.

⁴ Cfr. Seduta n. 165 del 13 settembre 2023 della V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati.